

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) sentenza del 3 luglio 2003, Buffalo s.r.l. contro Italia , ricorso n. 38746/1997. Ritardo ultraquinquennale nel rimborso dei crediti d'imposta pacificamente dovuto al contribuente. Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ingerenza nel diritto al rispetto dei beni. Sussistenza.

Il ritardo ultraquinquennale nel rimborso dei crediti d'imposta (pacificamente dovuto al contribuente), specie se di rilevante importo, pone il contribuente in una situazione di totale incertezza che aggrava la sua perdita finanziaria e ciò infrange il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui, segnatamente il diritto al rispetto dei beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo n° 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo) , sez. I, Presidente Rozakis, sentenza del 3 luglio 2003, Buffalo s.r.l. contro Italia , ricorso n. 38746/1997.

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

nella rivista "il fisco"(anno 2003, n. 36, II, pag. 5579) Editoriale Tributaria Italiana.
De Agostini Professionale.

NEL CASO BUFFALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CONTRO ITALIA,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunitasi in una camera composta da: *C.L. ROZAKIS, Presidente, B. CONFORTI, G. BONELLO, F. TULKENS, E. LEVITS, S. BOTOUGHAROVA, A. KOMER,* Giudici, e da *S. NIELSEN,* cancelliere aggiunto di sezione.

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 12 giugno 2003, rende la seguente sentenza, adottata in questa data.

PROCEDURA

1§ All'origine del caso vi è un ricorso (n°38746/97) diretto contro la Repubblica italiana, con il quale una società con sede in questo Stato, la società Buffalo s.r.l. in liquidazione ("la ricorrente"), aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo ("la Commissione") il 24 giugno 1997, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2§ La ricorrente è rappresentata davanti alla Corte dall' avvocato Fabrizio Colombo del foro di Milano. Il Governo Italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, Signor Ivo Maria Braguglia e dal suo coagente, Signor Francesco Crisafulli.

3§ La ricorrente denunciava segnatamente che i ritardi nel rimborso dei suoi crediti d'imposta da parte dell'amministrazione delle finanze avevano violato il suo diritto al rispetto dei beni, come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n°1.

4§ Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1° novembre 1998, data dell'entrata in vigore del protocollo n°11 della Convenzione (articolo 5 § 2 del Protocollo n°11). Il ricorso è stato assegnato alla vecchia seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento). In seno a questa, la Camera incaricata di esaminare il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 del Regolamento.

5§ Con una decisione del 26 ottobre 2000, la Camera ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile (articolo 54 § 4 del Regolamento).

6§ Sia la ricorrente che il Governo hanno depositato osservazioni scritte sul merito del caso (articolo 59 § 1 del Regolamento). Dopo avere consultato le parti, la Camera ha deciso che non era necessario tenere un'udienza dedicata al merito del caso (articolo 59 § 3 *in fine* del Regolamento), e le parti hanno ciascuna depositato delle repliche scritte sulle reciproche osservazioni .

7§ Il 1° novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla nuova prima sezione (articolo 52 § 1).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

8§ La società ricorrente ha cessato la sua attività nel 1994 ed è iscritta nel registro delle società in liquidazione volontaria a decorrere dal 19 dicembre 1994.

SEQ level0 *arabic 1. La ricorrente è stata titolare di crediti d'imposta verso lo Stato. Il Governo convenuto ha fornito il seguente prospetto, il cui contenuto non è stato contestato dalla ricorrente :

anno	credito (ITL)	data del rimborso	ammontare rimborsato (ITL)
1985	50.317.000	07.1998	44.582.000 capitale 38.115.000 interessi
1986	65.869.000	07.1997	65.869.000 capitale 39.521.000 interessi
1987	27.800.000	09.1996	27.800.000 capitale 15.846.000 interessi
1987	111.199.000	02.1998	111.199.000 capitale 48.928.000 interessi
1988	69.437.000	07.1997	54.313.000 capitale 22.812.000 interessi
1989	146.609.000	12.1998	146.591.000 capitale 76.960.000 interessi
1990	400.125.000	09.2000	400.110.000 capitale 214.064.500 interessi
1991	255.016.000	12.1998	255.016.000 capitale 87.981.000 interessi

Nel 1994, la società ricorrente domandò per l'anno 1992 il rimborso di un credito d'imposta di 89.747.000 ITL. A quell'epoca, questa somma non è stata versata dall'amministrazione finanziaria.

10§ In tale periodo, la ricorrente si è rivolta alle banche per ottenere dei finanziamenti fino alla concorrenza di 550 milioni ITL. Poi, essa ha ottenuto dei finanziamenti da parte di privati. La ricorrente ha infine ceduto una parte dei crediti in contestazione, fino alla concorrenza di 400 milioni ITL, ad una società di factoring.

Queste operazioni hanno comportato delle spese a carico della società ricorrente. Inoltre, la ricorrente ha pagato degli interessi debitori sui finanziamenti ottenuti che sono stati in media superiori al tasso d'interesse pagato dallo Stato sull'ammontare dei crediti d'imposta rimborsati.

11§. I ritardi nel rimborso dei crediti hanno ritardato le operazioni di liquidazione della ricorrente per la ragione che quest'ultima è responsabile verso la società di factoring del rimborso dei finanziamenti ottenuti.

12§. Per quanto concerne i crediti riguardanti gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, la società ricorrente, in data 29 settembre 1994, optò per il rimborso siccome previsto dal decreto ministeriale n° 307 del 23 maggio 1994. Quest'ultimo prevede un rimborso del 20 % in contanti e dell' 80 % in titoli di Stato.

13§. Per tutto il periodo di attesa dei rimborsi, per effetto della legislazione fiscale, la ricorrente ha dovuto pagare delle imposte sugli interessi relativi all'ammontare non ancora incassato, che sono considerati come dei redditi imponibili.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

14§. In Italia, le società sono tenute a versare allo Stato degli acconti sulle imposte dovute sui redditi. Ogni anno, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi, il contribuente calcola l'ammontare imponibile dei redditi effettivi dell'anno precedente. Può accadere che le somme prelevate dall'amministrazione a titolo di acconto siano superiori all'ammontare dell'imposta dovuta e che il contribuente divenga così titolare di un credito d'imposta verso lo Stato.

15§. Quando si tratta di un credito d'imposta sul reddito, l'amministrazione è tenuta a procedere d'ufficio al rimborso del credito, valendo la dichiarazione dei redditi come domanda di rimborso (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n°602 del 1973).

17§. Quando si tratta invece di un ammontare indebitamente pagato dal contribuente, e di cui questi desidera la restituzione, gli articoli 37 e 38 del DPR n° 602 del 1973 dispongono segnatamente che in caso di errore materiale, di duplicazione o d'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione fiscale del versamento, l'interessato deve presentare una domanda di rimborso presso l'amministrazione fiscale. Queste stesse disposizioni disciplinano che in assenza di risposta, entro un termine di 90 giorni a partire dal deposito della domanda, il contribuente può adire le *Commissioni tributarie*, essendo considerata l'assenza di risposta dell'amministrazione come un rifiuto.

17§ . L'articolo 36 bis del DPR n° 600/1973, in vigore durante il periodo in oggetto, prevedeva che l'amministrazione fiscale era tenuta a rimborsare i crediti d'imposta risultanti dalla differenza tra la somma dovuta e quella prelevata in eccesso prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questo articolo è stato sostituito dal decreto legislativo (D.LGS) del 9 luglio 1997 n° 241, applicabile alle dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 1999. Questo decreto prevede che l'amministrazione fiscale è tenuta a rimborsare il credito d'imposta « entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo ».

18§ . Al fine di effettuare questi rimborsi, l'amministrazione forma una lista dei contribuenti che hanno diritto al rimborso, verifica l'ammontare da rimborsare e procede all'emissione dei mandati di pagamento. Questi ultimi sono comunicati agli interessati.

19§. Il DPR n° 787 del 1980 prevede la possibilità per il contribuente di presentare un ricorso per contestare l'ammontare delle somme che gli sono state rimborsate dall'amministrazione fiscale.

20§ . La procedura fiscale è attualmente disciplinata dai decreti legislativi (D.LGS) n° 545 e n° 546 del 1992, che sono entrati in vigore nel 1996. La procedura si svolge davanti a due gradi di merito (*Commissione fiscale provinciale e Commissione fiscale regionale*) e poi davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'entrata in vigore dei predetti decreti, esisteva una terza istanza sul merito (*Commissione fiscale centrale*).

Ai sensi dell'articolo 69 del D.LGS n° 546 del 1992, quando l'amministrazione è condannata al rimborso d'una somma in favore del contribuente, la relativa decisione non diventa esecutiva che dopo il suo passaggio in giudicato.

Sulla base d'una decisione favorevole divenuta definitiva, quando l'amministrazione non procede al pagamento, il contribuente può introdurre un ricorso in ottemperanza davanti le Commissioni fiscali, ai sensi dell'articolo 70 del D.LGS n° 546 del 1992. Se il ricorso è accolto, la Commissione fiscale adotta le misure necessarie per l'esecuzione della decisione sostituendosi all'amministrazione oppure nomina un commissario *ad acta*.

21§ . Il DPR n° 602 del 1973 prevede che al momento del rimborso del credito d'imposta sui redditi, l'amministrazione deve versare al contribuente degli interessi sulle somme rimborsate. Si tratta di interessi semplici e non di interessi composti. Ciò significa che ogni anno, l'interesse è calcolato sull'ammontare di base, senza tener conto degli interessi applicati negli anni precedenti. Gli interessi non sono calcolati per il primo e l'ultimo semestre. Il tasso d'interesse, inizialmente fissato nella misura del 6 % per semestre, è stato successivamente modificato. I tassi d'interesse applicati sui crediti d'imposta sono i seguenti :

- 6 % per semestre (12 % per anno), fino al dicembre 1987 ;
- 4,5 % per semestre (9 % per anno), a decorrere dal 1° gennaio 1988 ;
- 3 % per semestre (6 % per anno), a decorrere dal 1° gennaio 1994 ;
- 2,5 % per semestre (5 % per anno), a decorrere dal 1° gennaio 1997 ;
- 1,25 % per semestre (2,5 % per anno), a decorrere dal 1° gennaio 1999.

22§. L'inflazione in Italia globalmente calcolata nel periodo che va dal 1986 al 2000 è stata del 78,1 %.

23§ . Ai sensi della legge n° 516 del 7 agosto 1982, in vigore al momento dei fatti, le dichiarazioni dei redditi che contenevano false indicazioni sui redditi erano considerate delle infrazioni penali. Questa materia è stata successivamente oggetto di un processo di depenalizzazione.

IN DIRITTO

I. SULLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N 1

24§ Denunciando il ritardo dell'amministrazione nel pagamento dei crediti d'imposta, la ricorrente si dichiara vittima di una violazione dell'articolo 1, del Protocollo N.1 alla Convenzione così formulato:

<<Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non arrecano pregiudizio al diritto degli stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende>>.

A. Sull'eccezione preliminare del Governo

25§. Il Governo solleva una eccezione fondata sul non esaurimento delle vie di ricorso interne. Egli sostiene che la ricorrente avrebbe potuto presentare una domanda di rimborso presso l'amministrazione fiscale ed impugnare l'eventuale assenza di risposta dell'amministrazione con un ricorso davanti alle Commissioni tributarie.

26§ . La Corte nota che il Governo ha già sollevato questa eccezione nella fase dell'esame iniziale della ricevibilità e che questa è stata respinta. La Corte rileva che il Governo fonda la sua eccezione sugli stessi argomenti.

Di conseguenza, la Corte non ravvisa le ragioni di allontanarsi da questa conclusione .

B. Sulla fondatezza della doglianza

Sull'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n° 1

27§ SEQ level0 *arabic 2. La ricorrente denuncia i ritardi nel rimborso dei crediti d'imposta e sostiene che questa situazione rileva per l'articolo 1 del Protocollo n° 1.

28§. La Corte rileva che il Governo non contesta l'applicabilità di questa disposizione nel caso di specie.

Comunque, essa nota che nel diritto italiano, l'amministrazione è tenuta a procedere d'ufficio al rimborso d'un credito d'imposta sui redditi, dopo il ricevimento della dichiarazione dei redditi che equivale a domanda di rimborso. Nessun termine perentorio per rimborsare è previsto. Solo al momento in cui l'amministrazione comunica all'interessato che il rimborso è imminente, questi conosce l'ammontare preciso che andrà ad incassare. Certamente è possibile che, a causa d'un errore di calcolo da parte dell'interessato, vi sia una differenza tra la somma a cui questi credeva di aver diritto, secondo i suoi calcoli, e quella che gli è riconosciuta. Questo elemento non potrebbe tuttavia indurre la Corte a concludere che, durante tutto il periodo d'attesa del rimborso, la situazione denunciata dalla ricorrente non fosse rilevante ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, allorché le circostanze del caso, considerate nel loro insieme, hanno reso la ricorrente titolare d'un interesse sostanziale protetto da questa disposizione.

29§. In conclusione, la Corte reputa che la ricorrente era titolare d'un interesse patrimoniale riconosciuto nel diritto italiano, anche se modificabile in certe condizioni, dopo il ricevimento da parte dell'amministrazione fiscale della dichiarazione dei redditi e fino al momento in cui il rimborso è stato effettuato. L'interesse della ricorrente costituiva pertanto un « bene », ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (*Beyeler c. Italia*, [GC], no. 33202/96, § 105 CEDU 2000 -I ; *Dangeville c. Francia*, n° 36677/97, § 48, 16 aprile 2002).

30§ Trattando della norma dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, applicabile alla fattispecie, la Corte ricorda che questa disposizione contiene tre norme distinte: « la prima, è espressa nella prima frase del primo comma e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione della proprietà e la sottomette a determinate condizioni; quanto alla terza, espressa nel secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale. (...) Non si tratta di regole sprovviste di rapporto tra loro. La seconda e la terza, che sono tratte da esempi particolari di violazione del diritto di proprietà, devono interpretarsi alla luce del principio consacrato nella prima » (vedi tra le altre, la sentenza *James ed altri c. Regno Unito* del 21 febbraio 1986, serie A n° 98, pp. 29-30, § 37, che riprende in parte i termini del ragionamento che la Corte ha sviluppato nelle sue sentenze *Sporrong e Lönnroth c. Svezia* del 23 settembre 1982, serie A n° 52, p. 26, § 61; vedi anche le sentenze *Les saints monastères c. Grecia* del 9 dicembre 1994, serie A n° 301-A, p. 31, § 56, e *Iatridis c. Grecia* [GC], n° 31107/96, § 55, CEDU 1999-II).

31§. Agli occhi della Corte è il ritardo nel rimborso che costituisce l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni della ricorrente. L'ingerenza in causa non si potrebbe dunque assimilare ad una privazione di proprietà, ai sensi della seconda frase del primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n° 1. La situazione in contestazione rileva anche dalla prima frase dello stesso comma, che enuncia, in maniera generale, il principio del rispetto dei beni (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo*, n° 29813/96 e n° 30229/96, § 48, CEDU 2000-I).

Sull'osservanza dell'articolo 1 del Protocollo n° 1

32§. La Corte ricorda che l'imposizione fiscale è in via di principio una ingerenza nel diritto garantito dal primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 e che questa ingerenza si giustifica, conformemente al secondo comma di questo articolo, che prevede espressamente una eccezione per quanto riguarda il pagamento delle imposte o di altri contributi (*Travers ed altri c. Italia*, n° 15117/89, decisione della Commissione del 16 gennaio 1995).

La Corte osserva tuttavia che nella specie si tratta di rimborso di crediti da parte dello Stato e reputa che una simile questione non si sottragga ad un controllo della Corte.

Ai fini della prima frase del primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, la Corte deve indagare se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri*, precitata, § 49 ; *Sporrong et Lönnroth*, precitata, § 69). Per conseguenza, l'obbligazione finanziaria sorta dal prelevamento d'imposta o da contribuzioni può ledere la garanzia consacrata da questa disposizione se essa impone alla persona o alla entità in causa un carico eccessivo o porta fondamentalmente lesione alla loro situazione finanziaria (*Ferretti c. Italia*, n° 25083/94, decisione della Commissione del 26 febbraio 1997, non pubblicata).

33§. Per la ricorrente, il « giusto equilibrio » non è stato rispettato. Essa sottolinea innanzitutto che gli interessi pagati dall'amministrazione sono insufficienti e non compensano l'importante ritardo con cui il pagamento avviene. A tal riguardo, essa deduce che l'indisponibilità di somme rilevanti durante un lungo periodo l'ha costretta a reperire dei finanziamenti, attraverso la sottoscrizione di prestiti o di contratti di *factoring*. Per conseguenza, essa ha dovuto sopportare delle spese che non sono compensate dagli interessi applicati dall'amministrazione sulle somme rimborsate.

Inoltre, la ricorrente osserva che, conformemente al diritto fiscale, essa ha dovuto pagare delle imposte sui crediti non ancora incassati. Infine, la ricorrente sostiene di non aver potuto concludere le operazioni di liquidazione fino al momento in cui ella avesse incassato l'ultimo credito.

34§. Il Governo sostiene che la situazione denunciata dalla ricorrente è compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n° 1 poiché essa attiene ad un terreno - la materia fiscale - dove le prerogative degli Stati sono riconosciute. In ogni caso, secondo il Governo non c'è stata rottura del « giusto equilibrio » per il fatto della semplice durata dei termini di rimborso. A tal riguardo il Governo osserva che l'amministrazione fiscale procede ai rimborsi dei crediti d'imposta nelle forme e nei limiti della disponibilità di bilancio siccome deriva dalle politiche decise dalle istituzioni dello Stato.

Il Governo ha indicato che è in corso un programma volto all'eliminazione dell'arretrato nei rimborsi, elaborato dal Ministero delle Finanze. Egli si riferisce peraltro ad altre misure tendenti ad eliminare gli inconvenienti derivanti dal ritardo accumulato, nel passato, dall'amministrazione fiscale nel rimborso dei crediti d'imposta e segnatamente in ragione del decreto ministeriale n° 307 del 1994, che permette al contribuente d'ottenere l'80 % del credito in titoli di Stato.

Il Governo sostiene ancora che la ricorrente non sarebbe stata obbligata a prolungare la fase della liquidazione se non avesse deciso di cedere i suoi crediti a dei terzi, anche se ciò è comunque autorizzato dalla legge.

Egli fa infine osservare che se la società ha avuto bisogno di fare ricorso a dei finanziamenti ed ha dovuto per conseguenza pagare degli interessi debitori molto elevati, questo deve essere considerato come la conseguenza della gestione finanziaria della ricorrente e non potrebbe essere imputato all'amministrazione fiscale.

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

35§. La Corte osserva che l'adozione del sistema dell'acconto d'imposta si fonda principalmente sulla cura di combattere in maniera efficace il fenomeno dell'evasione fiscale. E' vero che questo sistema fa gravare sui contribuenti un carico importante, che sembra aggravato dal ritardo delle autorità fiscali nel rimborso del credito d'imposta.

36§. Al fine di valutare se un tale « giusto equilibrio » è stato mantenuto tra i diversi interessi in causa, la Corte deve tener conto delle modalità di rimborso previste dalla legislazione nazionale e la maniera in cui esse sono state applicate nel caso della ricorrente (vedere, *mutatis mutandis*, *Aka c. Turchia*, n° 9639/92, § 45, CEDU 1998-VI).

A tal riguardo, la Corte constata che nella fattispecie, la durata dei rimborsi varia tra i cinque ed i dieci anni. E' innegabile che il lasso di tempo in questione è imputabile allo Stato, senza che i limiti della disponibilità di bilancio siccome risultanti dalle politiche decise dalle istituzioni possano giustificare una durata come quella di cui è causa.

37§. La Corte reputa che, nella fattispecie, il ritardo da parte dell'amministrazione fiscale non può essere considerato di primo acchito essere stato compensato dal versamento d'interessi, anche se questi sembrano non essere inferiori al tasso d'inflazione, soprattutto se si consideri che si tratta di interessi semplici e non anche di d'interessi composti.

In effetti, stante l'importanza delle somme in contestazione, la Corte considera che l'indisponibilità prolungata di queste somme ha avuto un sicuro e considerevole impatto sulla situazione finanziaria della ricorrente. A questo proposito, la Corte sottolinea che un ritardo anormalmente lungo nel pagamento di un credito ha per conseguenza l'aggravamento della perdita finanziaria del creditore e lo pone in una situazione d'incertezza (vedere, *mutatis mutandis*, *Aka*, precitata, § 49).

38§. La Corte reputa che, nella fattispecie, il ritardo dell'amministrazione nel rimborso dei crediti d'imposta ha provocato una situazione d'incertezza che ha gravato sulla ricorrente durante un lasso di tempo che non si potrebbe qualificare come ragionevole.

Inoltre, la ricorrente non aveva alcuna possibilità di porre rimedio a questa situazione (§§ 25-26).

39§. La Corte reputa che la lesione arrecata ai « beni » della ricorrente ha rivestito un carattere sproporzionato. In effetti, l'impatto finanziario causato dall'attesa dei rimborsi, raddoppiato per l'inesistenza di ogni ricorso efficace suscettibile di porre rimedio alla durata di questa attesa, e per l'incertezza quanto al momento della liquidazione dei crediti, ha rotto il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui, segnatamente il diritto al rispetto dei beni (*mutatis mutandis*, *Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri*, precitata, § 54).

40§. In conclusione, vi è stata violazione de l'articolo 1 del Protocollo n° 1.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

41§. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

<<Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa >>.

A. Danno

42§. Per quanto riguarda il danno materiale, la ricorrente reclama la riparazione del danno risultante dall'indisponibilità prolungata delle somme dovute dall'amministrazione. Essa considera che questa situazione la equipara ad una banca che fa un prestito allo Stato e reclama in primo luogo la differenza tra gli interessi che essa ha percepito al momento del rimborso e gli interessi che avrebbe percepito se avesse negoziato gli interessi con lo Stato debitore.

Richiamando il tasso di base applicato dalle banche italiane, cioè l' 8 %, la ricorrente sollecita a questo titolo il pagamento di almeno 1.138.908.000 ITL, somma calcolata applicando l'interesse che una banca riserva ai suoi migliori clienti (« prime rate »).

43§. In secondo luogo, la ricorrente reclama la riparazione del pregiudizio risultante dalle ripercussioni sulla sua stessa attività e su quella delle sue società controllate. A questo titolo, essa richiede una somma globale di 8.462.520.234 ITL.

44§. Poi, la ricorrente sollecita il versamento di 101.428.000 ITL corrispondente alle spese sostenute per il fatto dell'impossibilità di porre fine alle operazioni di liquidazione.

45§. Infine, la ricorrente sollecita la riparazione del pregiudizio derivante dal prelievo d'imposta sui crediti non ancora incassati e reclama una somma di almeno 372.209.000 ITL.

46§. Ne risulta che a titolo di danno materiale, la ricorrente sollecita una somma globale di 10.075.065.234 ITL, cioè 5.203.336, 95(cinquemilioni duecentotremila trecentotrentasei) euro (EUR).

47§. La ricorrente reclama inoltre la riparazione del danno morale, per cui si rimette alla saggezza della Corte.

48§. La ricorrente non chiede alcuna somma a titolo di rimborso delle spese sostenute nella procedura a Strasburgo.

49§. Il Governo fa osservare che la ricorrente non ha provato l'esistenza del danno materiale e che, neppure, ha stabilito il nesso di causalità tra la violazione lamentata ed il pregiudizio che pretende di aver sofferto.

A tal riguardo, il Governo sostiene che se la ricorrente ha dovuto ricorrere a dei finanziamenti ed ha dovuto di conseguenza pagare degli interessi debitori elevati, ciò deve essere considerato come la conseguenza della gestione finanziaria della società ricorrente e non deve essere considerato come un danno morale, il Governo rileva che ciò non ascrivibile all'amministrazione fiscale.

Il Governo indica inoltre che la ricorrente era obbligata a prolungare la fase di liquidazione unicamente perché essa ha ceduto i suoi crediti d'imposta a dei terzi, cosa che è peraltro consentita dalla legge.

50§. Il Governo sostiene infine che la ricorrente non è abilitata a reclamare la riparazione di un pregiudizio morale poiché si tratta di una società commerciale.

51§. La Corte reputa che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è matura per la decisione, di talché si deve riservarla all'esito di un eventuale accordo tra lo Stato convenuto e l'interessata (articolo 75 §§ 1 e 4 del Regolamento)

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Rigetta* l'eccezione preliminare del Governo ;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione ;
3. *Dichiara* che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è matura per la decisione ;
4. Di conseguenza,
 - a) la *riserva* integralmente ;
 - b) *invita* il Governo e la ricorrente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su questa questione e segnatamente ad informarla di ogni accordo a cui fossero giunti ;
 - c) *riserva* la procedura ulteriore ed affida al Presidente della Camera la cura di fissarla all'occorrenza.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 3 luglio 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.